

SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO _____

Il Giorno __/__/2018 presso la sede del Comune di Rimini Via Ducale n. 7, Rimini tra:

- il Comune di Rimini (di seguito Comune), in qualità di Ente capofila del Distretto di Rimini, rappresentato, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Sindaco n. 10666 del 18/01/2017, dal Dott. Fabio Mazzotti, Capo Dipartimento Servizi alla Persona;
- l'Associazione _____ (di seguito Associazione);
- L'Azienda USL della Romagna (di seguito Azienda), avente sede in Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna P.I.: 02483810392 che interviene quale soggetto gestore delle risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), rappresentata dalla Dott.ssa Orietta Versari, Direttore U.O. Gestione Rapporti con i Servizi socio sanitari accreditati.

Premesso che:

- il Comitato di Distretto nella seduta del 07/09/2018 ha approvato il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020, comprensivo del Programma attuativo annuale 2018 ed i relativi progetti, come risulta dal verbale conservato agli atti dell'Ufficio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/09/2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma ed i relativi allegati, comprensivi del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 e del Programma attuativo annuale 2018;
- le verifiche in merito alla moralità professionale dell'Associazione hanno dato esito positivo.

Le parti convengono quanto segue

1) Oggetto

- Il progetto " _____ ", come meglio definito nella proposta allegata al presente atto (allegato 1), di durata di ___ mesi a decorrere dalla comunicazione di avvio del progetto

Le attività contenute nel progetto allegato (allegato "1") ed elaborato ad esito del percorso di co-progettazione del Programma Attuativo annuale 2018 costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2) Valore economico del progetto

Il valore economico del progetto, è pari ad € _____ di cui € _____ verranno erogati all'Associazione a titolo di contributo nella modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute, ed i restanti € _____ costituiscono il controvalore economico messo a disposizione dall'Associazione.

3) Spese ammissibili a rimborso

Sono ammissibili a rimborso i costi così come individuati e quantificati dall'Associazione nel piano economico del progetto allegato. Tra le spese generali sono da ricomprendere i costi per la copertura assicurativa e quota parte dei costi indiretti imputabili direttamente all'attività oggetto

della presente convenzione.

4) Personale

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto. L'Associazione dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

L'associazione, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. L'Associazione è tenuta ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

5) Modifiche progettuali

Eventuali modifiche alle azioni progettuali, alla tempistica di attuazione delle stese o alle voci di costo e dovranno essere debitamente motivate in forma scritta e concordate con l'Ufficio di piano.

6) Controlli

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità all'associazione. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione.

7) Obblighi e responsabilità dell'associazione

La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata dall'Associazione a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'Associazione si intende espressamente obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'Associazione. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'Associazione risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico dell'Associazione l'adozione, nello svolgimento delle attività indicate nel progetto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'Associazione, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai

propri dipendenti, volontari e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'Associazione dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- 1) elenco del personale volontario e retribuito dedicato alle attività progettuali;
- 2) identificazione del referente del progetto;
- 3) copia delle polizze assicurative previste per legge.

8) Risoluzione del rapporto

Possono causare risoluzione della presente convenzione le seguenti fattispecie:

- impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Associazione e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

9) Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.